

Le proposte di Statuto regionale – Ruolo della programmazione, sussidiarietà verticale e orizzontale e Consiglio delle Autonomie Locali

Regione	Il ruolo della programmazione	Enti locali e sussidiarietà verticale	Consiglio delle Autonomie	Sussidiarietà orizzontale
Calabria	<p>Non è presente un articolo dedicato al ruolo della programmazione.</p> <p>Nei “Principi e finalità” (art. 2), sono valorizzate la “programmazione e concertazione dell’attività economica”, da coordinare con la programmazione statale e dell’Unione europea.</p> <p>La Regione <i>utilizza gli istituti della concertazione e della programmazione negoziata come strumenti essenziali di governo.</i></p>	<p>Sono affermati i principi di autonomia, sussidiarietà, solidarietà, adeguatezza, responsabilità e differenziazione delle funzioni.</p> <p>E’ prevista la partecipazione degli enti locali all’attività legislativa e amministrativa regionale, <i>come elemento di collaborazione.</i></p> <p>Si favorisce la costituzione di città metropolitane (Reggio Calabria).</p>	<p>Organo rappresentativo degli enti locali e di consultazione e cooperazione tra gli stessi e gli organi della Regione.</p> <p>Con legge regionale si disciplina il funzionamento del Consiglio (composto da un numero non superiore a 35 membri), garantendo: allo stesso, piena autonomia nella scelta del Presidente, attribuzione di mezzi finanziari e strumenti. Si devono prevedere forme di raccordo tra il Consiglio delle Autonomie e la Giunta.</p> <p>Il nuovo organo esprime pareri sulle proposte di modifica dello Statuto, sulle proposte di legge aventi ad oggetto la determinazione o la modifica del riparto di competenze tra Regione ed enti locali, sulla creazione di enti regionali, sul documento di programmazione economico-finanziaria (DPEFR), sul Bilancio e sul Programma Regionale di Sviluppo (PRS).</p> <p><i>Il Consiglio delle autonomie, a maggioranza assoluta dei componenti, esercita l’iniziativa delle leggi regionali.</i></p>	<p>La Regione riconosce, garantisce e favorisce l’intervento delle autonomie locali, sociali e funzionali e dei soggetti privati nella promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di solidarietà.</p> <p><i>E’ promossa la programmata dismissione delle forme gestionali di tipo pubblico; si orientano gli interventi regionali alle sole funzioni di indirizzo generale, alla determinazione degli standard ed alla garanzia del corretto funzionamento dei servizi.</i></p>
Lazio	<p>All’art. 48, il metodo della programmazione si colloca nell’ambito della collaborazione istituzionale tra enti territoriali e della concertazione sociale, al fine di consentire l’apporto sinergico di risorse progettuali, organizzative, di capitali e imprenditoriali pubbliche e private, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente.</p> <p>In particolare, essa provvede alla formazione dei propri programmi assicurando la partecipazione degli enti locali e acquisendo i contributi delle forze sociali ed economiche.</p> <p>La legge regionale definisce le modalità di raccordo tra gli strumenti della programmazione regionale e quelli delle autonomie locali.</p>	<p>(art. 15 - Potestà amministrativa)</p> <p>In applicazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, le funzioni amministrative in ordine alle materie rientranti nella legislazione concorrente o esclusiva della Regione sono attribuite ai comuni, salvo che non siano conferite alle Province o riservate alla Regione stessa.</p> <p>Favorisce l’esercizio associato delle funzioni amministrative da parte dei comuni.</p>	<p>Organo rappresentativo degli enti locali e di consultazione, ai fini della concertazione tra gli stessi e la Regione.</p> <p>Con legge regionale si disciplinano le modalità di funzionamento del Consiglio delle autonomie.</p> <p>Il nuovo organo è <i>titolare d’iniziativa legislativa, che esercita a maggioranza assoluta dei componenti.</i> Esprime pareri obbligatori sulle proposte di legge regionale di revisione dello Statuto, di approvazione dei bilanci di previsione, di conferimento di funzioni agli enti locali o di modifica del riparto di competenze tra Regione ed enti locali, di approvazione del DPEFR e sugli strumenti di programmazione regionale. Il Consiglio esprime, inoltre, pareri su questioni ad esso demandate dalla legge regionale e può autonomamente formulare proposte al Consiglio regionale e alla Giunta. (Consiglio delle autonomie locali – articoli 61 e 62).</p> <p>Si insedia per la prima volta nella legislatura immediatamente successiva a quella in corso (art. 70).</p>	<p>La Regione valorizza il ruolo delle camere di commercio e delle altre autonomie funzionali e favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività d’interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.</p> <p>(Potestà amministrativa – articolo 15)</p>

Regione	Il ruolo della programmazione	Enti locali e sussidiarietà verticale	Consiglio delle Autonomie	Sussidiarietà orizzontale
Lombardia	<p>Il “quadro e i principi della programmazione economico-finanziaria” sono contenuti nel Capo II (articoli 69 – 71) della proposta di Statuto. Le politiche economico-finanziarie si conformano ai principi di equità, trasparenza ed efficienza. Nella politica di bilancio, <i>la Regione si attiene alle Regole di prudenza fiscale e finanziaria stabilita per tutte le autonomie locali della Repubblica (leggasi Patto di stabilità).</i></p> <p>Il bilancio della Regione può presentare un saldo negativo solo in conseguenza di investimenti diretti di comprovato rendimento o di necessità indifferibile.</p> <p>Il Capo II, di inquadramento programmatico, non affronta le tematiche della sussidiarietà orizzontale.</p>	<p><i>Il tema dei rapporti Regioni – Enti locali è affrontato in sede di previsione del Consiglio delle Autonomie.</i></p> <p>Nel Titolo III, “La sussidiarietà e le autonomie locali”, sono proposte due ipotesi alternative di “principio di sussidiarietà (articoli 17/a e 17/B).</p> <p>Entrambe le proposte affermano i principi di autonomia, sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione delle funzioni. Nell’articolo 17/A, si stabilisce che, “<i>nel pieno rispetto dell’autonomia privata e sociale, la Regione e le autonomie locali assumono quali pubbliche funzioni solo quelle attività che non sono adeguatamente realizzate dai singoli o dalle formazioni sociali, svolgendole in maniera proporzionata agli obiettivi pubblici perseguiti e in funzione del conseguimento dei beni comuni indivisibili</i>”.</p> <p>In attuazione di tale principio di sussidiarietà, la Regione determina standards di prestazioni, da garantire sul territorio.</p> <p>La proposta alternativa, invece (art. 17/B), “riconosce le autonomie sociali” ed ammette soggetti privati alla gestione dei servizi di interesse generale, a condizione che i soggetti privati si conformino ai livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni stabilite dalla programmazione regionale.</p>	<p>Gli articoli 62/A – 64/B, sottoposti all’esame del Consiglio, presentano due soluzioni alternative per quanto riguarda ruolo, composizione e funzioni del Consiglio delle autonomie.</p> <p><i>Per quanto riguarda la composizione, ad esempio, si passa da un Consiglio cosiddetto “modello toscano” (enti locali), a un modello cosiddetto “CNEL” (con partecipazione delle autonomie sociali). Con riferimento alle funzioni, si passa da un modello cosiddetto “forte” (il Consiglio è chiamato ad esprimere pareri obbligatori su alcuni atti, prima dell’approvazione degli stessi), ad un modello cosiddetto “debole” (il Consiglio esprime pareri su un numero di ridotto di atti, di propria iniziativa o su richiesta dell’organo regionale competente.</i></p> <p>Nei rapporti Regione/enti locali, il Consiglio delle autonomie costituisce la sede privilegiata di concertazione, consultazione, collaborazione e partecipazione.</p> <p><i>Esso non ha potere d’iniziativa legislativa.</i></p>	<p>Nel Titolo I (Disposizioni generali), sono promossi i principi della sussidiarietà orizzontale.</p> <p>La Regione (articolo 5) concorre a promuovere l’effettiva libertà dei cittadini di scegliere i propri progetti di vita e di partecipare, sia come singoli, sia nell’ambito di libere associazioni, alle decisioni politiche che le comunità regionali e nazionali affrontano.</p>
Campania	<p>Gli articoli 62 – 68 (Titolo VII, Finanze, Bilancio e programmazione), affrontano le tematiche della programmazione. La Regione assume la programmazione come metodo di intervento, in concorso con gli enti locali, lo Stato e l’Unione Europea, definendo gli obiettivi, criteri e modalità della propria azione, nel rispetto del principio della sussidiarietà. La Regione è chiamata a disciplinare gli atti della programmazione, con legge regionale. <i>Il riparto delle risorse finalizzate allo sviluppo della Regione deve tenere conto degli squilibri economici e sociali presente fra le diverse aree territoriali e delle esigenze dei piccoli Comuni (art. 18).</i></p>	<p>Nel Titolo I, (Principi fondamentali), è stabilito (articolo 3) che la Regione conformi la propria azione, nel rispetto dell’unità nazionale, ai principi di autonomia, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale cooperazione.</p> <p>Nel Titolo IV, “Rapporti Regioni-Enti locali. Il Consiglio delle autonomie locali e il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro””, <i>è stabilito che i Comuni, le Province e le Città metropolitane, concorrano alla determinazione della politica regionale e alla programmazione economica e territoriale, esercitando le funzioni amministrative ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione e il potere regolamentare ai sensi dell’articolo 117, comma 8.</i></p> <p><i>La Regione trasferisce agli enti locali il personale idoneo e una quota delle sue entrate per il finanziamento degli oneri relativi all’esercizio delle funzioni conferite e delegate agli enti locali.</i></p>	<p>E’ organo di partecipazione, consultazione dei comuni, delle province e delle comunità montane (Articolo 19).</p> <p>Esprime parere sulle proposte di modifica dello Statuto, sulle proposte di legge attinenti gli enti locali, l’istituzione di enti regionali, DPEFR, Programma Regionale di Sviluppo, regolamenti e altri atti di carattere generale della Giunta e del Consiglio regionale.</p> <p><i>La proposta sulla quale il Consiglio delle Autonomie abbia espresso parere contrario, può essere approvata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</i></p> <p>Il nuovo organo esercita l’iniziativa legislativa.</p>	<p>La Regione riconosce e promuove la libertà e l’attività di impresa conformemente alla Costituzione, al diritto comunitario e alla legislazione statale, nel rispetto dell’ambiente e secondo le regole dello sviluppo sostenibile.</p> <p>L’iniziativa economico privata non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale.</p>

Regione	Il ruolo della programmazione	Enti locali e sussidiarietà verticale	Consiglio delle Autonomie	Sussidiarietà orizzontale
<p>Emilia Romagna (Ipotesi di proposizioni normative per la redazione di un progetto di Statuto e articoli approvati dalla Commissione)</p>	<p>Proposizione III: La Regione, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo e gli strumenti della programmazione democratica nella collaborazione istituzionale, perseguendo il raccordo tra gli strumenti di programmazione della Regione, delle Province, dei Comuni.</p> <p>La Regione concorre alla formazione ed attuazione dei programmi statali, provvede alla formazione del programma di sviluppo regionale e alla definizione ed attuazione di specifici piani di intervento, assicurando la partecipazione degli enti locali e l'autonomo apporto dei sindacati, della cooperazione e delle altre organizzazione sociali ed economiche.</p> <p><i>La Regione (Proposizione VI) adegua la propria struttura funzionale e l'organizzazione dell'apparato amministrativo, alle esigenze della programmazione e ne valuta l'efficienza in relazione agli obiettivi realizzati.</i></p>	<p>La Regione, ispirandosi al principio di sussidiarietà, pone a fondamento della propria attività legislativa, amministrativa e di programmazione, la collaborazione con le Province e i Comuni per realizzare un coordinato sistema delle autonomie. La Regione, a tale proposito, predispone: a) forme di raccordo con gli enti locali e di confronto dei rispettivi indirizzi e programmi; b) supporti informativi tecnici ed organizzativi necessari per l'assolvimento dei compiti affidati agli enti locali, singoli o associati; c) mezzi e procedure per armonizzare l'azione dei vari livelli di governo su tutte le materie e le attività di comune interesse.</p> <p>La Regione, con la Proposizione LIV, disegna il sistema di governance, organizzando il sistema amministrativo regionale, sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza.</p> <p>In particolare, la Regione riserva agli enti territoriali i poteri di regolazione, programmazione, indirizzo e controllo.</p> <p><i>Si valorizzano le forme associative sovracomunali, quale strumento per la realizzazione del principio di adeguatezza.</i></p>	<p>(Art. 29) E' organo di rappresentanza, di consultazione e di partecipazione degli enti locali presso la Regione. Partecipa ai processi decisionali regionali mediante proposte e pareri sui progetti di leggi e programmi riguardanti le Autonomie locali, con particolare riferimento a:</p> <p>a) Statuto e norme statutarie; b) norme relative al Consiglio delle Autonomie; c) disciplina di coordinamento del sistema tributario e finanziario e legge di bilancio; d) principi di organizzazione e d) conferimento di funzioni agli enti locali.</p> <p>Il parere negativo del Consiglio sui progetti di legge comporta la motivazione all'atto della deliberazione. Solo nei casi di cui alle lett. B) e d) è previsto il voto a maggioranza assoluta.</p>	<p>Allo scopo di garantire il carattere democratico della programmazione, la Regione (Proposizione VI), riconosce il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali intermedie, degli enti e delle associazioni che esprimono interessi diffusi dei cittadini, sia come produttori che consumatori e fruitori di servizi, a partecipare alla formazione ed attuazione delle scelte programmatiche, legislative e amministrative.</p> <p>La Regione, con la Proposizione LIV, valorizza e sostiene l'assolvimento di compiti di rilevanza sociale da parte di cittadini, famiglie e organismi senza scopo di lucro.</p>
<p>Marche</p>	<p>All'articolo 46 (Programmazione), la Regione è chiamata a determinare, con singole leggi di programmazione, contenuti, modi e tempi di svolgimento delle proprie attività.</p> <p>Al fine di realizzare un sistema integrato delle autonomie locali e lo sviluppo concertato ed equilibrato del territorio, gli enti locali, anche attraverso il Consiglio delle autonomie locali, concorrono a definire gli obiettivi regionali e provvedono, nell'ambito di competenza, alla loro specificazione e attuazione, secondo quanto stabilito dalle leggi di programmazione.</p>	<p>La Regione (art. 33 – Sistema regionale delle Autonomie locali), informa i propri rapporti con le autonomie locali a criteri di reciproca pari dignità, di rispetto degli specifici poteri e competenze, di complementarietà delle funzioni.</p> <p>E' prevista l'adozione di forme e procedure di raccordo e di confronto, anche al fine di coinvolgere e valorizzare le assemblee elettive (Consigli) degli enti territoriali.</p> <p>La Regione promuove la partecipazione delle autonomie locali alla propria attività legislativa regionale e conferisce alle stesse, con legge e previo parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie locali, le funzioni amministrative secondo principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.</p> <p><i>La Regione attribuisce alle Province il ruolo di coordinamento dell'attività di gestione associata dei piccoli comuni.</i></p>	<p>E' l'organo permanente preposto ad assicurare forme continuative di consultazione fra la Regione e gli enti locali. Sono presenti due ipotesi alternative dell'articolo 34 (Consiglio delle autonomie locali).</p> <p><i>Le differenze riguardano la composizione del Consiglio, che assume, in entrambi i casi, un ruolo esclusivamente consultivo.</i></p>	<p><i>Negli articoli dedicati alla Programmazione non si fa riferimento alla sussidiarietà orizzontale.</i></p> <p>Nei "Principi fondamentali", è previsto che la Regione garantisca la più ampia partecipazione delle autonomie funzionali e delle formazioni sociali, all'esercizio dell'attività legislativa e amministrativa. Si favorisce, inoltre, sulla base del principio di sussidiarietà, l'iniziativa dei cittadini, singoli e associati, diretta a consentire la realizzazione della politica regionale.</p>

Regione	Il ruolo della programmazione	Enti locali e sussidiarietà verticale	Consiglio delle Autonomie	Sussidiarietà orizzontale
Toscana	<p>La programmazione è il metodo ordinatore dell'azione politica regionale e ne determina gli obiettivi annuali e pluriennali (articolo 51).. La legge regionale disciplina gli atti generali e settoriali della programmazione, che sono formati con il concorso degli enti locali e la partecipazione delle organizzazioni rappresentative della società toscana.</p> <p><i>In base all'articolo 53 (concertazione), il presidente della giunta regionale può promuovere, su atti di iniziativa degli organi del governo regionale, fasi formali di concertazione con rappresentanze istituzionali e sociali, per ricercare preventive linee di intesa, nel caso di atti di competenza degli organi del governo regionale, o per confrontare i rispettivi orientamenti, nel caso di atti da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale.</i></p> <p>La concertazione su atti di competenza del consiglio regionale è avviata previa tempestiva informazione del consiglio stesso, che può approvare specifici atti di indirizzo.</p>	<p>La Regione conferisce ai Comuni, con legge regionale, le funzioni amministrative nelle materie di propria competenza, salvo i casi, in applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, di conferimento alla Città metropolitana o alle Province (articolo 64).</p> <p><i>Si promuove e sostiene l'esercizio associato delle funzioni dei Comuni, quale strumento di attuazione dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, valorizzando il ruolo delle comunità montane.</i></p> <p>Sono riservate alla Regione le sole funzioni amministrative il cui esercizio a livello regionale risponde a riconosciute esigenze unitarie.</p> <p>L'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni conferite agli enti locali è disciplinato da autonomi regolamenti degli stessi enti locali.</p>	<p>E' l'organo di rappresentanza istituzionale degli enti locali della Toscana, con funzioni consultive e di proposta (articolo 69).</p> <p>Il consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio sul bilancio regionale, sugli atti della programmazione regionale, sulle proposte di legge e di regolamento regionale che riguardano l'attribuzione e l'esercizio delle competenze degli enti locali.</p> <p><i>La legge regionale prevede, per determinate tipologie di atti sui quali il consiglio delle autonomie locali abbia espresso parere contrario o parere condizionato all'accoglimento di modifiche, che l'approvazione sia subordinata al voto favorevole della maggioranza dei componenti il consiglio regionale o agli esiti di particolari modalità conciliative disciplinate dalla stessa legge regionale. Se l'atto è di competenza della giunta regionale, questa può approvarlo con motivazione espressa del mancato accoglimento del parere.</i></p> <p><i>Il consiglio delle autonomie locali può proporre al presidente della giunta regionale, previa informazione del consiglio regionale, il ricorso alla Corte costituzionale contro le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato che ritenga lesivi delle competenze costituzionali degli enti locali.</i></p> <p>La nomina o la designazione dei rappresentanti degli enti locali negli organismi regionali è di competenza del consiglio delle autonomie locali.</p>	<p>Nei "Principi fondamentali" (articolo 3), la Regione riconosce e favorisce le formazioni sociali e il loro libero sviluppo, promuove la partecipazione dei residenti in Toscana alle scelte politiche regionali.</p> <p>Tra le proposte di emendamento allo Statuto, incluse della bozza sottoposta alla consultazione di enti locali e parti sociali, vi è quella relativa alla istituzione del Consiglio regionale delle autonomie sociali (art. 62 - sussidiarietà sociale, consiglieri Monaci, Franchini, D'Angelis).</p> <p>In particolare, il Consiglio Regionale delle Autonomie Sociali (CRAS si pone quale organo ausiliario del consiglio, e costituisce sede permanente di confronto, di collaborazione e di scambio informativo del sistema economico-sociale locale, con il terzo settore..</p>
Abruzzo	<p>I programmi, i progetti e le azioni regionali sono deliberati dalla Giunta, assicurando il concorso degli enti locali e delle autonomie funzionali, e sono basati sulla determinazione di criteri, standard, requisiti quantitativi e qualitativi da osservare nel territorio regionale.</p>	<p>La Regione promuove il ruolo delle autonomie locali e l'associazionismo fra Enti Locali; garantisce la partecipazione degli Enti locali all'attività degli organi regionali attraverso il Consiglio delle Autonomie Locali; applica il principio di decentramento amministrativo.</p>	<p>E' organo di consultazione della Regione e di Partecipazione degli enti locali (articolo 70). Il Consiglio delle Autonomie Locali può proporre alla Giunta ed al Consiglio regionale la promozione della questione di legittimità costituzionale nei casi previsti dall'art. 127, comma 2, della Costituzione.</p> <p>Il nuovo organo (articolo 71) esprime pareri nei casi indicati dalla Costituzione e dallo Statuto, in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali; sulle circoscrizioni comunali; in materia di polizia locale urbana e rurale; sui musei e biblioteche di Enti locali; su fiere e mercati e su richiesta del Consiglio e della Giunta regionale. 	<p>La Regione sostiene e valorizza l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e la realizzazione dei diritti e della solidarietà sociale.</p>

Regione	Il ruolo della programmazione	Enti locali e sussidiarietà verticale	Consiglio delle Autonomie	Sussidiarietà orizzontale
Basilicata	<p>Le leggi regionali assicurano la partecipazione alle procedure di programmazione da parte degli enti locali, delle autonomie funzionali e delle formazioni sociali.</p>	<p>(Art. 53) La Regione adotta il metodo della concertazione con gli enti locali territoriali e con le autonomie funzionali. Nelle materie di propria competenza legislativa, la Regione attribuisce di norma la titolarità delle relative funzioni amministrative agli enti locali, conferendo ad essi le risorse sufficienti. Si promuove e favorisce la costituzione di forme associative tra comuni, predisponendo a tal fine adeguati finanziamenti. Laddove i comuni non presentino una dimensione adeguata, in attesa della costituzione di forme associative, le funzioni amministrative possono essere conferite alle province. Le leggi regionali assicurano la partecipazione alle procedure di programmazione da parte degli enti locali, delle autonomie funzionali e delle formazioni sociali.</p>	<p>(art. 54) E' organo rappresentativo delle istituzioni locali e di consultazione e cooperazione alle funzioni legislative, alle funzioni amministrative, alla programmazione e alle politiche di bilancio della Regione, nelle forme determinate dallo Statuto e dalle leggi. Il Consiglio, quale organo di consultazione permanente fra la Regione e gli enti locali, ha il diritto di essere consultato dagli organi di governo della Regione, su tutte le questioni nelle quali l'attività di governo regionale possa incidere sugli interessi delle comunità locali e dei relativi territori; Esso: - presenta al Consiglio regionale proposte di legge su ogni materia di competenza degli enti locali; - esprime parere obbligatorio, anche mediante la presentazione di emendamenti testuali, su ogni proposta di legge all'esame del Consiglio regionale, nonché su ogni atto normativo e amministrativo generale, di programmazione e pianificazione, di competenza del Consiglio o della Giunta regionale che riguardi l'organizzazione o l'esercizio delle funzioni degli enti locali; - propone alla Giunta regionale la promozione della questione di legittimità costituzionale nei casi previsti dall'art. 127, comma 2, della Costituzione; - esprime parere obbligatorio sugli atti di competenza del Consiglio o della Giunta regionale, anche su richiesta di almeno un quarto dei consiglieri regionali; - può presentare interrogazioni al presidente della Giunta nelle materie di sua competenza. In alcuni casi, il parere espresso dal Consiglio può essere disatteso, anche in singola parte, dagli organi regionali competenti all'adozione dei relativi atti, soltanto con il voto favorevole espresso a maggioranza assoluta dei componenti. Laddove si tratti di atti formalmente amministrativi, nelle premesse dell'atto deve essere contenuta una motivazione specifica circa le ragioni del dissenso. Il Regolamento del Consiglio regionale stabilisce le modalità e i termini per la trasmissione degli atti e per l'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali da parte delle Commissioni permanenti, del consiglio regionale, della Giunta ed assicura il tempestivo esame delle proposte di legge presentate dal Consiglio regionale delle autonomie locali. Il Consiglio regionale delle autonomie cura e presenta il rapporto annuale delle autonomie locali nella Regione e, almeno una volta all'anno, convoca l'assemblea plenaria dei rappresentanti delle autonomie locali.)</p>	<p>(Art. 53) La Regione valorizza il ruolo delle Università degli studi, delle Camere di commercio, delle Fondazioni bancarie e di ogni altra organizzazione o formazione sociale costituita per autonoma iniziativa dei cittadini e finalizzata allo svolgimento di attività di interesse generale.</p>

Regione	Il ruolo della programmazione	Enti locali e sussidiarietà verticale	Consiglio delle Autonomie	Sussidiarietà orizzontale
Puglia	<p>La Regione individua, in sede di Statuto, gli atti della programmazione economica, sociale, territoriale e finanziaria regionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il piano regionale di sviluppo; - il documento annuale di programmazione economica e finanziaria; - la legge finanziaria annuale regionale; - il bilancio annuale di previsione; - il bilancio pluriennale di previsione. <p>La Regione incentiva lo sviluppo sostenibile dell'economia pugliese, nel rispetto dell'ambiente, attraverso interventi tendenti a rafforzare un sistema produttivo integrato, a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali con azioni di concertazione istituzionale e a internazionalizzare l'economia regionale.</p>	<p>(art. 8) La Regione concorre allo sviluppo delle autonomie locali secondo i principi di sussidiarietà, leale collaborazione, differenziazione, unicità e adeguatezza delle funzioni.</p>	<p>E' organo di rappresentanza e di partecipazione delle autonomie locali, al fine di favorirne l'intervento nei processi decisionali della Regione, di esercitare la funzione di raccordo e consultazione permanente tra Regione ed enti locali e di verificare l'attuazione del principio di sussidiarietà nell'esercizio delle funzioni regionali.</p> <p>La legge regionale, approvata nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente Statuto, sentite le associazioni di rappresentanza, disciplina le funzioni, i criteri di nomina e composizione, le modalità di elezione e gli strumenti di funzionamento dell'organo.</p>	<p>(art. 8)</p> <p>La Regione favorisce la partecipazione delle autonomie locali e funzionali e delle formazioni sociali all'esercizio dell'attività legislativa.</p>
Molise	<p>Nei "Principi e finalità" (art. 2), è previsto che la Regione persegua le proprie finalità ispirando, in particolare, la sua azione, :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>al metodo della programmazione concertata e negoziata, garantendo il coordinamento tra l'intervento pubblico e l'iniziativa economica privata;</i> b) alla collaborazione con le Autonomie locali, con lo Stato, con le altre Regioni, con l'Unione europea e con altri soggetti della comunità internazionale; c) ai principi della sussidiarietà, della differenziazione e della adeguatezza, incentivando la cooperazione e la gestione associata di funzioni tra gli enti locali; d) al sostegno dell'autonomia iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale; <p><i>La Regione progetta le strategie dello sviluppo sociale ed economico mediante il Piano regionale di sviluppo e l'Atto di pianificazione Territoriale e valorizzazione ambientale. Tali atti si formano in collaborazione tra la Regione e gli Enti locali, secondo modalità e criteri che la legge regionale provvede a stabilire.</i></p>	<p>I rapporti tra la Regione e le Autonomie locali sono improntati a criteri di coinvolgimento e di consultazione degli Enti locali, anche singolarmente, per tutte le questioni di interesse locale.</p> <p>Il conferimento e la disciplina delle funzioni si ispirano ai seguenti principi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sussidiarietà; b) efficienza, economicità e adeguatezza, tenendo conto della capacità organizzativa degli enti di garantire, in forma singola o associata, l'esercizio delle funzioni; c) differenziazione, in relazione alle diverse caratteristiche demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi; d) responsabilità e unicità dell'amministrazione; e) copertura finanziaria dei costi per l'esercizio delle funzioni conferite. 	<p>E' organo di consultazione sulle politiche regionali concernenti il sistema delle Autonomie Locali, l'organizzazione delle funzioni amministrative a livello locale e lo sviluppo socioeconomico regionale. Nelle materie che riguardano direttamente gli interessi degli Enti locali, il Consiglio delle Autonomie locali esercita l'iniziativa legislativa dinanzi al Consiglio regionale.</p> <p>5. Il Consiglio delle Autonomie locali è obbligatoriamente sentito dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale sulle proposte di legge, di regolamento e di atto <i>generale</i> concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali e l'organizzazione delle funzioni a livello locale;</i> b) <i>la programmazione generale e di settore;</i> c) <i>gli indirizzi regionali in materia di organizzazione e gestione dei servizi pubblici;</i> d) <i>il governo del territorio a livello regionale;</i> e) <i>gli enti subregionali.</i> <p>Il Consiglio delle Autonomie locali può essere sentito ogni qual volta il Consiglio regionale, la Giunta regionale o il suo Presidente ne ravvisino la necessità.</p> <p>La legge regionale stabilisce le modalità e i tempi con i quali si svolgono le consultazioni tra gli organi regionali e il Consiglio delle Autonomie locali.</p>	<p>Nei "Principi fondamentali, è indicata la valorizzazione della partecipazione dei singoli e delle formazioni sociali alla vita delle istituzioni.</p>

Regione	Il ruolo della programmazione	Enti locali e sussidiarietà verticale	Consiglio delle Autonomie	Sussidiarietà orizzontale
Liguria	<p>La Regione realizza la programmazione economica e finanziaria attraverso il bilancio di previsione pluriennale e annuale nonché attraverso gli altri strumenti previsti dalla legge regionale</p>	<p>(artt. 67 – 70) La Regione ligure garantisce la partecipazione degli enti locali all'attività legislativa e programmatica e organizza l'esercizio delle funzioni amministrative sulla base del principio di sussidiarietà.</p> <p>La Regione organizza l'esercizio delle funzioni amministrative sulla base del principio di sussidiarietà e può sostituirsi, agli organi dei Comuni e delle Province, i quali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, non adottino norme o atti previsti.</p> <p>La Regione può, con legge regionale, istituire e disciplinare gli enti locali non riconosciuti direttamente dall'articolo 114 della Costituzione (Comunità montane).</p> <p><i>La Regione promuove i rapporti di cooperazione tra gli enti locali favorendo l'esercizio associato delle loro funzioni e, con le legge regionale, individua strumenti diretti ad incentivare l'aggregazione territoriale degli enti locali.</i></p> <p>(Art. 54 – attività amministrativa) La Regione esercita esclusivamente le funzioni amministrative che, richiedendo un esercizio unitario su base regionale, non possono essere esercitate dagli enti locali.</p> <p><i>Nelle materie trasferite a Comuni, Province e alla città metropolitana, la Regione determina con legge gli standard e i requisiti quantitativi e qualitativi da rispettare nel territorio regionale ed esercita l'attività di indirizzo e di coordinamento.</i></p> <p><i>La legge regionale può attribuire funzioni amministrative in favore della città metropolitana o di determinate categorie di enti locali, tenendo conto della differenziazione esistente tra i Comuni e della specificità delle funzioni da esercitare.</i></p>	<p>E' organo rappresentativo del sistema regionale delle autonomie locali, disciplinato con legge regionale.</p> <p>Esprime pareri obbligatori sulle leggi di bilancio e provvedimenti ad esse collegati, sugli atti che riguardano le competenze degli enti locali e sugli atti di programmazione regionale.</p> <p>Su richiesta degli organi regionali, il consiglio delle autonomie può esprimere osservazioni su progetti di legge o altri atti.</p> <p>Nel caso in cui il parere sia negativo, il consiglio regionale può comunque procedere all'approvazione dell'atto con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati.</p> <p>Nel caso in cui il parere sia condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, il consiglio regionale può comunque procedere all'approvazione dell'atto senza accogliere le modifiche, con il voto della maggioranza dei consiglieri.</p>	<p>Nei Principi, la Regione riconosce la sussidiarietà come metodo istituzionale nei rapporti con gli enti locali e la società civile.</p>